

Verbale di accordo sindacale per l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga con causale COVID-19

Il giorno 22/02/2021 è stata esperita la consultazione in modalità telematica tra

- La Società IPERBIMBO SRL con sede legale in Moncalieri (TO) – Via Vittime del Vajont n.12 P.I. n. 06588460011, matricola INPS n. 8126598339, CCNL "Commercio - Confcommercio", attività vendita al dettaglio di prodotti per l'infanzia (abbigliamento, giocattoli, alimenti specifici per neonati, accessori), con numero dipendenti 148, in persona del Legale Rappresentante Sig. Camillo Cuomo;
- La FILCAMS-CGIL nazionale nella persona del Sig. Sergio Aliprandi
- La FISASCAT-CISL nazionale nella persona del Sig. Marco Demurtas
- La UILTuCS nazionale nella persona del Sig. Paolo Proietti

congiuntamente denominate le "Parti"

PREMESSO

- che le Parti in data odierna al fine di esaminare congiuntamente le problematiche legate all'epidemia denominata "COVID-19", che ha comportato misure normative restrittive sia a livello nazionale sia a livello regionale alla comune vita sociale e culturale e che ha prodotto, inevitabilmente una drastica riduzione dell'attività lavorativa che, unitamente alle limitazioni all'attività commerciale imposte con decreti nazionali ed ordinanze regionali, ha causato la necessità di chiusura totale o parziale dell'attività dei punti vendita ed in ogni caso una importante contrazione delle vendite e dell'accesso di pubblico negli stessi punti vendita;
- che per ridurre l'impatto negativo che questa situazione può comportare per le lavoratrici ed i lavoratori in forza, dopo ampio confronto le parti considerano indispensabile il ricorso alla Cassa Integrazione Salari in Deroga - ai sensi della L. 30/12/2020 n.178;
- che la situazione aziendale è dovuta ad eventi transitori non imputabili all'impresa o ai dipendenti ma esclusivamente all'emergenza sanitaria in corso;
- che alla data del 01/01/2021 la società occupa, n.148 lavoratori aventi diritto, distribuiti su 15 province e 7 regioni italiane;
- che la società, in funzione della propria dimensione occupazionale, non può accedere ad altri ammortizzatori sociali;
- che la società è "plurilocalizzata", ossia ha punti vendita in più regioni, e per tale ragione ha già presentato la prima domanda di integrazione salariale al Ministero del Lavoro e P.S. come previsto dal D.L. 18/2020 e dal D.L. 34/2020;
- che è stata fornita ai lavoratori specifica informativa.

SI CONVIENE E SI STIPULA

1. Di sospendere l'attività fino al 100% dell'orario settimanale contrattuale delle lavoratrici e lavoratori interessati (148 unità sul territorio nazionale);
2. La sospensione dell'orario di lavoro ha decorrenza dal 03/01/2021 fino al 27/03/2021 per un totale, nel rispetto dei limiti di cui alla L. 178 del 30/12/2020, per la specifica causale "COVID-19", di 12 (dodici) settimane;



3. Qualora si rendesse possibile la riduzione dell'orario la stessa, nel periodo richiesto, verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo equità;
4. La società si impegna ad individuare una programmazione degli orari di lavoro dei dipendenti almeno settimanale, salvo modifiche per esigenze organizzative;
5. Si precisa che l'eventuale maggior lavoro prestato comporterà una corrispondente riduzione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga, a fronte della retribuzione dovuta per le ore lavorate;
6. La società si impegna a corrispondere anticipatamente ai lavoratori che abbiano avuto una sospensione superiore al 50% delle ore lavorabili del mese, su volontaria richiesta degli stessi e salvo che medesima richiesta sia già stata soddisfatta sulla base dei precedenti accordi, una quota della quattordicesima mensilità spettante a giugno 2021 fino ad un massimo di € 200,00 (duecento/00) netti;
7. La società procederà all'anticipazione ai lavoratori del trattamento di Cassa Integrazione autorizzato;
8. La società si impegna a procedere ad un esame congiunto dell'andamento della Cassa Integrazione su richiesta delle Parti;
9. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo si intende pienamente assolto l'obbligo di consultazione sindacale.


Letto, Confermato e Sottoscritto

TORINO, 22/02/2021

La Società



FILCAMS-CGIL



FISASCAT-CISL



UILTuCS

